

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

**DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO VETERINARIO
E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030/3839005

E-mail: PrevenzioneVeterinaria@ats-brescia.it

ORDINANZA N. 61

Brescia, 30.10.2025

OGGETTO : **Focolaio di Influenza Aviaria Alta Patogenicità
Istituzione Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza.**

GRANDI E PANCERA SOCIETA AGRICOLA

C.NA FORNACE – 25020 SENIGA (BS)

Codice Aziendale: 177BS024

Proprietario: SOCIETA AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A

VIA VALPANTENA, 18/G - 37142 QUINTO di VALPANTENA (VR)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
DOTT. CLAUDIO MONACI

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTA la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l’articolo 21 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381- www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'IZSLER, sede di Brescia, del 30/10/2025 (RdP n. 2025/312472 – conferimento n. 2025/266670) con la quale si comunica la positività per virus influenzale tipo A sottotipo H5;

VISTA la comunicazione del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria (CRN-IA), pervenuta a ATS Brescia per il tramite della UO Veterinaria di Regione Lombardia (protocollo Atti ATS Brescia n. 0099968/25 del 30.10.2025), con la quale, stante il quadro clinico osservato presso l'allevamento 177BS024 e la situazione epidemiologica per HPAI nella regione Lombardia e nelle regioni limitrofe, concorda con l'adozione delle misure previste dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, dell'articolo 61 del Reg (UE) 2016/429 e dell'articolo 12 del Reg delegato (UE) 2020/687, a seguito di diagnosi di virus influenzale H5 riscontrata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;

VISTO il Decreto D.G. n. 587 di ATS di Brescia del 25.10.2024 di aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. XII/3230 del 21.10.2024;

CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l'istituzione di una zona di protezione nel raggio di 3 Km intorno all'allevamento sede di focolaio **177BS024** e di una zona di sorveglianza nel raggio di 10 Km nonché di definire le misure di applicazione in tali zone ai sensi del Reg (UE) 2020/687 sopra richiamato;

ORDINA

- L'istituzione della **Zona di Protezione** da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di:

- **Alfianello, Milzano, Pralboino e Seniga**

e che coinvolge gli allevamenti indicati in allegato, ricadenti nei Comuni di:

- **Alfianello e Seniga**

- L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di PROTEZIONE:

- a) Verifica dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni di tutte le aziende avicole commerciali e effettuazione, da parte dei Distretti Veterinari competenti, di almeno una visita presso tutti gli stabilimenti avicoli ricadenti in zona di protezione, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni del Decreto del Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia n. 14740



- del 21/10/2025 – allegato A – lettera F) punto 3, ii) e di eventuali successive modifiche e del manuale diagnostico, nelle aziende avicole commerciali ubicate all'interno della zona;
- b) eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a HPAI sono immediatamente segnalati, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Servizio Veterinario dell'A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
- c) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI. Ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di protezione o al suo interno è vietata, salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il Distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione avvenga:
- 1) senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - 2) privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 - 3) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
- d) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di protezione, salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti con il Centro di riferimento influenza CRN-IA, il trasporto diretto di pollame, pollastre, pulcini o uova;
- e) smaltimento delle carcasse in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto;
- f) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, di adeguate misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettieri, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di pollame e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
- h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
- non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario della ATS di Brescia, in accordo alle indicazioni regionali, al trasporto da un'azienda ubicata in zona di protezione a un impianto riconosciuto per un trattamento adeguato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009;
- j) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione sentito il Ministero della Salute;
- k) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;



- l) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo

L'istituzione della **Zona di Sorveglianza** da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di:

Alfianello, Milzano, Pralboino, Seniga, Bassano Bresciano, Cigole, Gambara, Gottolengo, Leno, Manerbio, Pavone Del Mella, Pontevico, San Gervasio Bresciano, Verolanuova e Verolavecchia

e che coinvolge gli allevamenti indicati in allegato, ricadenti nei Comuni:

Alfianello, Milzano, Pralboino, Seniga, Pontevico, San Gervasio Bresciano, Pavone Del Mella, Cigole, Gottolengo, Gambara, Bassano Bresciano, Leno e Verolanuova

- L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di SORVEGLIANZA:
 - a) effettuazione, con la massima tempestività, da parte del Distretto Veterinario competente, del censimento (verifica dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni) di tutte le aziende avicole commerciali e visite delle aziende a campione, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A.3;
 - b) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI. ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di sorveglianza o al suo interno è vietata fatta salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:
 - a. senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
 - c) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova in uscita dalla zona di sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
 - d) chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria;
 - f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in



cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:

- non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
 - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- g) eventuali aumenti della morbidità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell'A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
- h) sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Servizio Veterinario dell'A.T.S in conformità alle indicazioni regionali;
- i) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
- j) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;
- k) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio delle zone di protezione e sorveglianza a cura del Distretto Veterinario di Leno.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Firmato digitalmente dal
Direttore
del Dipartimento Veterinario e Sicurezza
degli Alimenti di Origine Animale
Dott. Claudio Monaci

Allegati: 177BS024 Mappa
177BS024 Elenco Allevamenti in ZP e ZS